



18.2.2016

DOCUMENTO DI LAVORO

sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Vicky Ford

1. Introduzione

Il presente documento costituisce un documento di discussione per consentire al relatore di iniziare a preparare il progetto di emendamenti nei confronti della proposta della Commissione.

È importante riconoscere che la vasta maggioranza dei proprietari di armi da fuoco nell'UE non rappresenta alcun pericolo per il pubblico. Qualsiasi modifica della direttiva del 1991 deve essere necessaria, proporzionata e mirata. La mancanza di una valutazione d'impatto è problematica dal momento che non è chiaro quali siano i problemi riscontrati né quali siano gli elementi di prova per stabilire il modo migliore per affrontarli.

Sebbene sia limitato l'utilizzo di armi da fuoco acquisite legalmente da criminali e terroristi, sono stati comunque registrati casi del genere. Un tipo di arma da fuoco, ad esempio, utilizzata negli attacchi di Parigi contro Charlie Hebdo, è stata acquistata legalmente in uno Stato membro dopo la trasformazione in arma da fuoco acustica a "salve", che ai sensi della legge di tale Stato membro, prima della recente modifica, non necessitava di autorizzazione. Dopodiché è stata ritrasformata in una vera e propria arma da fuoco vietata.

Ovviamente numerose parti interessate esprimono preoccupazione per la mancata chiarezza di alcune proposte e le eventuali conseguenze per i legittimi proprietari.

Ogni modifica della direttiva deve pertanto costituire un equilibrio tra il diritto di possedere alcuni tipi di arma da fuoco e controlli adeguati al rischio rappresentato. Tale approccio dovrebbe assumere forme diverse. Attraverso criteri più precisi si potrebbe intervenire sulla libera circolazione chiarendo ulteriormente i controlli applicabili e riducendo le differenze nazionali. La precisazione di alcuni requisiti necessari per l'autorizzazione, ad esempio per la custodia protetta e i musei, potrebbe facilitare la libera circolazione di armi da fuoco lecite attraverso il ravvicinamento nella misura necessaria dei requisiti di sicurezza negli Stati membri, rafforzando la fiducia mediante la riduzione delle discrepanze tra le leggi nazionali. In questo modo potrebbe essere diminuito il rischio di rivendere al mercato nero le armi da fuoco acquisite legalmente.

La Commissione ha tuttavia adottato nello stesso giorno in cui ha avviato il riesame della direttiva anche un regolamento sulla disattivazione. Le parti interessate di numerosi Stati membri hanno espresso il timore che il nuovo regolamento possa rendere più difficile per gli organismi incaricati dell'applicazione delle norme sapere se un'arma da fuoco sia stata disattivata in modo corretto.

Il relatore sollecita il vostro parere sulle questioni seguenti:

2. Caratteristiche vs. apparenza

La proposta contiene riproduzioni/imitazioni nella categoria C, e contempla il controllo continuo delle armi da fuoco disattivate. Tale aspetto (e il proposto cambio di categoria da B7 ad A7) riguarda l'apparenza di un oggetto e non le sue caratteristiche.

La direttiva definisce e controlla i "componenti essenziali", il che potrebbe costituire la base per un approccio basato sulle caratteristiche tecniche invece che sull'apparenza.

Il relatore accoglie con favore il vostro parere sugli aspetti seguenti:

- i. escludere dall'ambito di applicazione le armi da fuoco, tra cui quelle nella categoria A, disattivate ai sensi del nuovo regolamento in materia di disattivazione o a norma di altri standard di disattivazione precedenti che hanno reso l'arma da fuoco irreversibilmente inservibile¹ (fatta salva la registrazione continua di un'arma da fuoco già registrata dopo la sua disattivazione, per ragioni di rintracciabilità). Ciò comporterebbe l'eliminazione delle categorie proposte A8 e C6 nell'allegato I;
- ii. escludere dall'ambito di applicazione altri oggetti che non contengono eventuali componenti essenziali suscettibili di essere utilizzati anche in un'arma da fuoco;
- iii. mantenere nell'ambito di applicazione gli oggetti muniti di un componente essenziale;
- iv. chiarire che i componenti essenziali rientrano nella categoria più alta in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono destinati ad essere installati;
- v. chiarire quali componenti sono "essenziali", per quanto concerne la proposta di aggiungere articoli supplementari alla lista (ad esempio i silenziatori).

L'approccio di cui sopra specificherebbe il testo attuale dell'articolo 1 e la proposta sulle riproduzioni (1 nonies) potrebbe decadere.

Tuttavia potrebbe avere conseguenze per determinati oggetti come le pistole ad aria compressa e l'airsoft, per cui potrebbero essere necessari dei chiarimenti. Il relatore nutre interesse per i vostri suggerimenti.

3. Armi a salve (allarme/segnalazione/saluto/acustiche)

L'attuazione carente della direttiva da parte di alcuni Stati membri ha condotto a evidenti problemi soprattutto in relazione all'utilizzo di armi a salve riconvertite.

Ai sensi della modifica attuate nel 2008, l'articolo 1 della direttiva implica che un oggetto trasformato in arma a salve resta un'arma da fuoco se può essere ritrasformato. La direttiva stabilisce inoltre che gli oggetti concepiti per fungere da allarme, segnalazione, ecc. sono esclusi, se possono essere "utilizzati unicamente per tali scopi specifici". Il relatore ritiene che ciò dovrebbe già disciplinare la situazione. La Commissione propone precisazioni innanzitutto attraverso tre nuove definizioni, ognuna delle quali può essere discussa, introducendo armi d'allarme/segnalazione/saluto/acustiche nonché riproduzioni nella categoria C, indipendentemente dalle loro caratteristiche tecniche.

Il relatore ritiene che potrebbe esservi un approccio più semplice e accoglie con favore i pareri sui seguenti aspetti:

- i. le armi da fuoco trasformate in armi a salve restano nelle rispettive categorie originarie, e
- ii. gli oggetti fabbricati originariamente per sparare proiettili a salve, che soddisfano i requisiti che verranno stabiliti dalla Commissione entro un dato termine, esulano dall'ambito di applicazione.

Inoltre, come stabilito al punto 2 di cui sopra, qualsiasi altro oggetto contenente un

¹ Cfr. punto 9.

componente essenziale potrebbe essere inserito nella categoria dell'arma da fuoco su cui il componente potrebbe essere installato. Ciò potrebbe comportare l'eliminazione della necessità di stabilire definizioni per le armi d'allarme, di segnalazione, saluto o acustiche.

4. Articolo 2, paragrafo 2, articolo 6 autorizzazione, categoria A-B

La Commissione propone di spostare la categoria B7 alla A7, di eliminare nell'articolo 6 la possibilità per gli Stati membri di rilasciare le autorizzazioni per la categoria A nei casi speciali, e di imporre la distruzione di tutte le armi da fuoco della categoria A (tranne per "organismi autorizzati interessati all'aspetto culturale e storico", in casi estremamente limitati).

Ai sensi dell'attuale formulazione della direttiva, nonostante la categoria A sia definita "vietata", le armi da fuoco elencate nella categoria A e B sono consentite, previa autorizzazione, a norma dell'articolo 6 (categoria A) o dell'articolo 5 e dell'articolo 7 (categoria B). In questo contesto è rilevante anche l'articolo 2, paragrafo 2, il quale stabilisce che la direttiva non si applica alle forze armate, di polizia, ecc.

Sulla base delle discussioni svoltesi finora in seno al PE e stando alla sua valutazione della situazione in Consiglio, il relatore ritiene che sotto tale profilo la proposta abbia realisticamente scarse prospettive di approvazione.

Il relatore ha valutato la possibilità di includere tutte le semiautomatiche nella categoria A, a meno che non siano incluse nella categoria B o C. Tuttavia a suo avviso tale approccio è impraticabile.

Pertanto il relatore sollecita il vostro parere sulle alternative seguenti:

4.1 tornare alla legislazione esistente;

o

4.2 valutare la possibilità di un pacchetto inteso a:

- i. chiarire all'articolo 2, paragrafo 2, che le "forze armate" includono le forze di difesa, ai sensi della definizione stabilita nel diritto degli Stati membri, con tutte le unità e tutto il personale sotto il loro comando, includendo, ove opportuno, la guardia nazionale, i riservisti, ecc., se autorizzati o obbligati ad acquisire o detenere armi da fuoco di categoria A;
- ii. mantenere per gli Stati membri la possibilità di rilasciare autorizzazioni anche per la categoria A in casi speciali, precisando eventualmente tale aspetto con esempi di tipologie di persone che potrebbero rientrare nelle autorizzazioni (attraverso un elenco aperto), e un'ulteriore descrizione in un considerando circa la natura dei requisiti rigorosi ivi associati;
- iii. garantire che l'accorciamento di un arma da fuoco (in modo che sia più facile da nascondere) sia considerato come fabbricazione, e quindi un illecito, a meno che non sia stato effettuato da un armaiolo autorizzato; e
- iv. respingere il proposto cambio dalla categoria B7 alla A7 (in quanto la B7 richiede un'autorizzazione in ogni caso).

4.3 Formulazione alternativa per la categoria A7

Il relatore ha valutato una serie di possibilità, ma non è stato ancora in grado di trovare un'alternativa praticabile che consenta ad esempio di identificare specificamente un tipo particolare di arma da fuoco semiautomatica mediante caratteristiche tecniche uniche.

Tuttavia apprezzerrebbe pareri sull'inserimento di una o più delle seguenti opzioni per sostituire il testo A7 della proposta:

- i. "armi da fuoco e munizioni progettate specificamente per usi militari" (cfr. l'articolo 3, lettera b, del regolamento 258/2012);
- ii. "armi da fuoco lunghe a canna rigata semiautomatiche a percussione centrale progettate specificamente per usi militari";
- iii. "armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica ad eccezione delle armi da fuoco per la pratica della caccia o del tiro sportivo, per utenti autorizzati a utilizzarle";
- iv. "armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, tranne se progettate specificamente per la pratica della caccia o del tiro sportivo";
- v. "armi da fuoco lunghe semiautomatiche per uso civile che hanno o possono essere equipaggiate con una capacità di fuoco superiore a 6 colpi senza ricarica, o che sono costruite in modo tale da essere più idonee ai combattimenti che alla caccia".

Alcune delle possibilità di cui sopra sono piuttosto ampie e necessiterebbero di una precisazione per stabilire quali armi da fuoco non verranno incluse, ad esempio a percussione anulare, calibro 22. Il relatore accoglie con interesse l'elaborazione di suggerimenti.

Un'altra possibilità potrebbe essere il ripristino della categoria B7 (respingendo la proposta di spostarla nella A), aggiungendo eventualmente alcune norme più elevate in merito alle autorizzazioni per la B7, ad esempio per quanto concerne le munizioni, la formazione o la custodia.

Inoltre il relatore auspica di ricevere i vostri punti di vista sulla possibilità di introdurre uno o più requisiti rigorosi per alcuni casi, tra cui i caricatori a grande capacità (vedasi di seguito).

5. Requisiti per l'autorizzazione

5.1 La proposta include gli "organismi autorizzati interessati all'aspetto culturale e storico" nell'ambito di applicazione della direttiva (prevedendo nel contempo la possibilità di mantenere qualsiasi arma da fuoco della categoria A già detenuta purché sia disattivata).

La disattivazione delle collezioni storiche comporterebbe costi considerevoli e danni permanenti per i reperti storici, inoltre per i musei è importante poter incrementare le loro collezioni. Il relatore sollecita il vostro parere sui seguenti aspetti:

- i. chiarire la posizione dei musei per consentire loro di detenere armi da fuoco di categoria A, purché siano autorizzati dagli Stati membri e siano poste in essere misure

di custodia per affrontare i rischi connessi alla sicurezza pubblica intrinseca ed estrinseca;

- ii. stabilire se tale aspetto debba essere affrontato mediante la formulazione attuale della direttiva continuando a escludere i musei (riconosciuti dagli Stati membri) dall'ambito di applicazione, o attraverso l'articolo 6.

Nell'attuale direttiva si utilizza il termine "collezionista", sebbene non esista una definizione in merito. La Commissione propone di eliminare tutte le esenzioni previste per tale categoria. Il relatore desidera conoscere il vostro parere sul fatto se gli Stati membri debbano continuare ad avere la facoltà di esonerare i collezionisti in casi specifici e se debba essere prevista una differenza tra "organismi autorizzati" e "collezionisti".

Il relatore sollecita il vostro parere rispetto a qualsiasi persona:

- iii. i controlli sui caricatori a grande capacità contribuirebbero alla sicurezza pubblica, ovvero prevedendo la loro autorizzazione soltanto nell'ambito delle associazioni di tiro sportivo riconosciute, a condizione che i caricatori siano custoditi dalle associazioni stesse e siano utilizzati soltanto sotto il loro controllo nelle loro aree;
- iv. introdurre requisiti minimi per la custodia in sicurezza delle armi da fuoco (come li hanno già 20 Stati membri) e stabilire se tali requisiti di custodia debbano corrispondere al livello di rischio o di pericolo rappresentato.

5.2 La proposta modifica l'articolo 5 per vietare l'acquisizione di armi da fuoco alle persone con meno di 18 anni mediante eredità o donazione (l'acquisto è già vietato). Il relatore invita a presentare pareri sul fatto se mantenere la possibilità per le persone con meno di 18 anni di acquisire armi da fuoco con modalità diverse dall'acquisto.

Inoltre si propone l'introduzione di "esami medici standard" per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, nonché un limite di cinque anni per la durata dell'autorizzazione.

Il relatore sollecita il vostro parere sull'eventualità di:

- i. sostituire la proposta mediante un sistema che consenta agli Stati membri di scegliere se attuare un esame medico e psicologico periodico o un sistema di monitoraggio continuo;
- ii. chiarire la formulazione relativa ad "esami medici standard" o respingerla, e, in caso di rigetto,
- iii. sviluppare il requisito all'articolo 7 per la verifica periodica, imponendo agli Stati membri l'attuazione del monitoraggio continuo per garantire che continuino ad applicarsi le condizioni che erano state stabilite al momento della concessione di un'autorizzazione.

Tra gli aspetti di cui gli Stati membri potrebbero tenere conto per un sistema di monitoraggio figurano adeguati esami medici e psicologici, licenze a durata limitata, in particolare per determinate categorie di armi da fuoco, verifica della persistente necessità di detenere un'arma da fuoco e di praticarne l'uso, ecc.

6. Vendite a distanza

La proposta vieta le vendite a distanza diverse da quelle tra intermediari e armaioli.

Si sollecita il vostro parere sul seguente approccio: consentire l'uso delle comunicazioni a distanza stabilendo nel contempo che la consegna effettiva abbia luogo in condizioni tali da consentire la verifica dell'identità e dell'autorizzazione dell'acquirente, ad esempio nei locali di un armaiolo, presso la stazione di polizia locale o di altri organismi autorizzati a norma del diritto degli Stati membri.

Ciò sarebbe in linea con la distinzione di cui all'articolo 11 tra le vendite per corrispondenza e il conseguente trasferimento di un'arma da fuoco. Sono altresì accolti con favore suggerimenti specifici riguardanti le zone periferiche.

7. Munizioni

Il relatore sollecita il vostro parere sull'eventualità di:

- i. introdurre per gli armaioli e gli intermediari la possibilità di rifiutare le transazioni sospette (ad esempio nel caso di quantità insolite per uso privato) e l'obbligo di segnalare il tentativo di intraprendere tali transazioni;
- ii. chiarire che è possibile acquisire soltanto le munizioni per l'arma da fuoco o le armi da fuoco specifiche detenute.

8. Carta europea d'arma da fuoco

Il rapporto di valutazione del dicembre 2014 individua alcuni ambiti in cui potrebbe essere migliorata la carta europea d'arma da fuoco. Tra questi figura il numero di armi da fuoco indicate sulla carta, la possibilità per il titolare della carta di acquisire munizioni negli Stati membri di destinazione, la possibilità per gli Stati membri di imporre ulteriori autorizzazioni in entrata, nonché un'ampia gamma di tasse per il rilascio della carta, non connesse ai costi effettivi concernenti il trattamento di una domanda o le modifiche o i rinnovi della carta.

Il relatore sollecita il vostro parere in materia.

9. Il regolamento della Commissione in materia di disattivazione

Il relatore propone di affrontare alcune presunte discrepanze tra il regolamento in materia di disattivazione e la direttiva, anche per quanto concerne l'allineamento con la direttiva dell'obbligo di iscrizione nei registri stabilito nel regolamento.

Il relatore, inoltre, è stato messo al corrente su altre questioni, in particolare in merito all'impossibilità pratica di disattivare nuovamente alcune armi da fuoco già disattivate, alla possibilità che almeno alcune norme e procedure nazionali esistenti in materia di disattivazione sono efficaci almeno quanto il regolamento e sul fatto che la continua fusione di determinate parti, come imposto dal regolamento, potrebbe rendere più difficile controllare se la disattivazione abbia avuto effettivamente luogo. Il relatore sollecita il vostro parere sui seguenti aspetti:

- i. obbligare la Commissione a rivedere il regolamento nel suo insieme subito dopo l'adozione della direttiva modificata; e

- ii. la possibilità di introdurre all'articolo 10 ter un modo per riconoscere l'equivalenza delle disattivazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento, a condizione che siano state effettuate secondo altre norme e procedure di disattivazione nazionali riconosciute che comportino almeno lo stesso risultato di inutilizzabilità irreversibile.